

**CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA**

Art. 155 (Codice penale militare di guerra)

Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante

Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2° dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facoltà, se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	VIII — Dei reati di assenza dal servizio
Sezione	III — Disposizioni comuni alle sezioni precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-155-diserzione-o-
mancanza-alla-chiamata-dichiarata-dal-comandante/
versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-155-diserzione-o-mancanza-alla-chiamata-dichiarata-dal-comandante/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it